



11° REGGIMENTO GENIO GUASTATORI

Via delle Casermette n. 19 - 71121 Foggia

Indirizzo telegrafico: di chi firma la lettera

Indirizzo di PEI: rgtgua11@esercito.difesa.it - Indirizzo di PEC: rgtgua11@postacert.difesa.it

ORDINANZA N.02/11GENIO/2023

IL COMANDANTE DELL'11° REGGIMENTO GENIO GUASTATORI

Nel quadro dell'attività addestrativa prevista per l'anno in corso;

VISTO l'art. 332 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n° 66 e l'art. 438 del D.P.R. del 15 marzo 2010 n° 90;

VISTA l'urgenza dell'emissione dell'ordinanza di sgombero per l'effettuazione di esercitazioni a fuoco;

ORDINA

Art. 1 nel giorno 27 dalle ore 13:00 alle ore 20:00 del mese di **novembre 2023 SONO VIETATI** l'accesso, la sosta ed il transito nella zona del poligono di "MURGIA PARISI VECCHIO", delimitata dalle seguenti coordinate U.T.M.:

- XF 2812 2757 - XF 2297 3240
- XF 2390 2460 - XF 2234 2592

di cui alle carte topografiche:

- 189/IV NO - MURGIA DEL CERASO
- 189/IV SO - STAZIONE DI ALTAMURA
- 188/I SE - MURGETTA

per lo svolgimento di: esercitazioni a fuoco con PB-92FS cal.9 e fucile ARX160 cal. 5,56 ord..

Art. 2 di delimitare la zona interdetta con appositi segnali (bandieroni rossi), ben visibili, esposti a cura del Reparto interessato all'esercitazione che, ove necessario, dovrà, altresì, provvedere all'indicazione con apposita segnaletica delle eventuali interruzioni e deviazioni del traffico stradale.

Art. 3 di esporre le carte topografiche, indicanti la zona interdetta, all'albo dei Comuni interessati e visibili a tutti.

Art. 4 di vietare la raccolta o rimozione dei proiettili inesplosi o ordigni esplosivi di qualsiasi genere. Sono valide al tal uopo le disposizioni legislative in materia da pubblicizzare nei manifesti riproducenti la presente ordinanza, che dovranno indicare l'Autorità a cui segnalare gli eventuali rinvenimenti.

Art. 5 che gli indennizzi per gli sgomberi e le occupazioni d'immobili, nonché per eventuali danni dipendenti dalle esercitazioni dovranno essere chiesti al Comandante Militare Territoriale, ai sensi del suddetto art. 438 del D.P.R. 90/2010, con istanza conforme ad apposito modello predisposto dal Ministero della Difesa e reperibile presso gli Uffici Comunali e le locali Stazioni Carabinieri. La predetta istanza dovrà essere presentata ai Comuni nel cui territorio sono situati i beni danneggiati o i fondi sgomberati, possibilmente entro il quindicesimo giorno dal termine delle esercitazioni. Le domande potranno contenere riserva di presentare perizia di parte.

Art. 6 che nei confronti dei contravventori alla presente ordinanza siano adottate le sanzioni previste dalla Legge e siano ritenuti responsabili dei danni che potrebbero derivare alle persone e alle cose.

Foggia, 15 Novembre 2023

FIRMATO
IL COMANDANTE
Col. g. (gua) t. ISSM Luigi CUCINOTTA

AVVERTENZE

1. Il presente manifesto riproduce l'ordinanza 02/11GENIO/2023 datata **15 novembre 2023** emessa da questo Comando.
2. Disposizioni legislative inerenti il divieto di rimuovere/raccogliere proiettili - cartucce- ordigni esplosivi e/o rottami:
"Chiunque durante il corso di esercitazioni/tiri e anche a distanza di tempo da questi rinvenisse sul territorio proiettili inesplosi, dovrà astenersi dal rimuoverli (senza alcuna eccezione) perché un proiettile inesplosivo può esplodere anche se leggermente mosso.
Del rinvenimento dovrà essere data immediata comunicazione al comando dell'Ente/Reparto che svolga i tiri/esercitazione (se ancora in zona) e/ovvero alla Stazione Carabinieri più vicina.
 - Art. 1: è vietata a chiunque, eccetto che alle persone militari ed alle altre espressamente a ciò adibite dalle Autorità militari, ed ai loro incaricati, ricevere o raccogliere proiettili sparati, nei luoghi d'esercitazione ed in quelli adiacenti;
 - Art. 2: per evitare ogni responsabilità dipendente da furti o indebite appropriazioni, o da infortuni causati da fortuite esplosioni, i proprietari dei terreni sui quali, dopo le esercitazioni di tiro, si venissero a trovare proiettili non sparati, che non sono stati raccolti, dovranno rivolgersi all'Autorità Militare perché detti proiettili siano ritirati o distrutti per cura medesima;
 - Art. 3: gli scopritori, gli acquirenti, gli inettatori ed i detentori di proiettili o di parti dei medesimi che saranno, a seconda dei casi, incorsi nelle pene stabilite dal codice militare, penale e comune per gli acquisti di cose destinate ad usi militari, nei furti, nelle appropriazioni indebite e nelle ricettazioni di cose dello Stato e nelle appropriazioni delle cose smarrite dallo stesso, saranno denunciati alle competenti Autorità Giudiziarie per il procedimento penale.